

acc

10000/146/134

L.S.C /424 (I)

COLLECTIVE AGREEMENT - VARESE

July 1945 - Feb 1946

LSIC /424 (I)

COLLECTING AGREEMENT - VARESE

July 1945 - Feb. 1946

V A R E S E
=====

- 1 All Industries
- 2 Commerce
- 3 Commerce
- 4 Commerce
- 5 Metal Mechanical

2898

2898

X-4746

PROVINCE (& REGION) VARESE
 WAGE AGREEMENT N° FILE 5
 INDUSTRY OR GROUP mechanical
 DATE OF AGREEMENT October 30 1945

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	312	290	
B)	252	241	

2897

VERBALE DI ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI SALARI ORARI
LA CORRISPONDERSI AGLI OPERAI DIPENDENTI NELLE AZIENDE METAL-
MECCANICHE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 30 Ottobre 1945 tra la Associazione degli Indu-
striali della Provincia di Varese rappresentata dal Sig. Dr.
Carlo Pomini di Castellanza, Sig. Galante Edoardo, Signor Cro-
sta Pietro, Ing. Calini Gino, Avv. Franchini Vittorio, assistiti
dal Sig. Carlo Aletti - Commissario della Associazione e
dal Direttore di questa Sig.. Armando Pau, e la Camera del La-
voro di Varese e Provincia rappresentata dal Sig. Canziani
Guido, Sig. Baldissara Fernando, Sig. Giarda Giuseppe, Sig. Cac-
cia Giuseppe, Sig. Schiavini Raffaele, Sig. Silva Natale assi-
stiti dal Sig. Volontè Fausto, Consigliere Nazionale della Fiom
e dal Capo Gruppo di questa Sig. Corri Mario, alla presenza
del Prefetto e del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavo-
ro

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

Fermo restando il sistema di calcolo delle retribuzioni
fissate dall'accordo stipulato l'8/10/1945 per la Provincia
di Milano, le cifre di riferimento per i calcoli vengono so-
stituiti con le seguenti:

UOMINI

Operai specializzati e provetti	L.	17.80
Operai qualificati	"	16.=
Manovali specializzati superiori ai 18 anni..		14.=
Manovali specializzati infer. ai 18 anni		9.70
Manovali comuni superiori ai 18 anni		13.20
Manovali comuni tra i 18 anni e i 16 anni ...		8.50
Manovali comuni inferiori ai 16 anni.....		6.60

DONNE

I^ categoria		10.20
II^ Categoria superiori ai 16 anni		8.20
II^ Categoria inferiori ai 16 anni		6.30
III^ Categoria superiori ai 16 anni		7.20
III^ Categoria inferiori ai 16 anni		5.60

Le retribuzioni che dopo effettuata la perequazione di media
risultassero inferiori alle cifre di cui alla tabella sopra indi-
cata verranno elevati fino a coincidere con dette cifre; le re-
tribuzioni risultanti superiori a dette cifre di riferimento

2096

Addì 30 Ottobre 1945 tra la Associazione degli Industriali della Provincia di Varese rappresentata dal Sig. Dr. Carlo Pomini di Castellanza, Sig. Galante Edoardo, Signor Crosta Pietro, Ing. Calini Gino, Avv. Franchini Vittorio, assistiti dal Sig. Carlo Aletti - Commissario della Associazione e dal Direttore di questa Sig.. Armando Pau, e la Camera del Lavoro di Varese e Provincia rappresentata dal Sig. Canziani Guido, Sig. Baldissara Fernando, Sig. Giarda Giuseppe, Sig. Caccia Giuseppe, Sig. Schiavini Raffaele, Sig. Silva Natale assistiti dal Sig. Volontè Fausto, Consigliere Nazionale della Fiom e dal Capo Gruppo di questa Sig. Corri Mario, alla presenza del Prefetto e del Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE

Fermo restando il sistema di calcolo delle retribuzioni fissate dall'accordo stipulato l'8/10/1945 per la Provincia di Milano, le cifre di riferimento per i calcoli vengono sostituiti con le seguenti:

UOMINI

Operai specializzati e provetti	L. 17.80
Operai qualificati	" 16. =
Manovali specializzati superiori ai 18 anni..	14. =
Manovali specializzati infer. ai 18 anni	9.70
Manovali comuni superiori ai 18 anni	13.20
Manovali comuni tra i 18 anni e i 16 anni ...	8.50
Manovali comuni inferiori ai 16 anni.....	6.60

DONNE

I^ categoria	10.20
II^ Categoria superiori ai 16 anni	8.20
II^ Categoria inferiori ai 16 anni	6.30
III^ Categoria superiori ai 16 anni	7.20
III^ Categoria inferiori ai 16 anni	5.60

Le retribuzioni che dopo effettuata la perequazione di media risultassero inferiori alle cifre di cui alla tabella sopra indicata verranno elevati fino a coincidere con dette cifre; le retribuzioni risultanti superiori a dette cifre di riferimento verranno mantenute ferme.

/.

I cottimi seguendo il sistema di calcolo fissato dall'accordo per la Provincia di Milano, continueranno ad essere calcolati sui salari base in vigore antecedentemente alla stipulazione del presente accordo, e detti cottimi concorreranno alla determinazione della media sopra convenuta.

Gli acconti eventualmente corrisposti in attesa della presente regolamentazione verranno defalcati dalle retribuzioni relative al I° Periodo di paga successiva al 15/11/1945.

Gli arretrati relativi al periodo intercorrente tra il 3 Settembre 1945 ed il 31 Ottobre 1945 verranno liquidati nel primo periodo successivo al 15 Novembre 1945.

La regolamentazione salariale di cui al presente accordo verrà applicata a partire dal 3 Settembre 1945 e resterà in vigore fino alla data di applicazione degli accordi in corso di stipulazione fra le superiori Organizzazioni dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro.

Per i necessari riferimenti ai criteri applicazione viene riportato integralmente il testo del più volte citato accordo di Milano.

Le retribuzioni degli apprendisti saranno fissate in tabella a parte.

Letto confermato e sottoscritto
Varese 30/10/1945

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Guido Canziani
F.to Giarda Giuseppe
F.to Baldissara Fernando
F.to Schiavini Raffaele

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIAL
F.to Pau Armando
F.to Galante Edoardo

P. L'UFFICIO DEL LAVORO
F.to Caprini Renzo

- VERBALE DI ACCORDO -

Tra il Sindacato Metalmeccanici dell'Associazione Industriale Lombarda rappresentata dal suo Presidente dr. Senatore Forletti e dai sig. Ing. Ivo Petrelli, Ing. Emilio Zacchi e Gaetano Fantauzzi, assistiti dal dr. Rino Nersadini e dal dr. Sandro Dall'Aglia

e

la F.I.O.M. rappresentata dai sigg. Monfrini Bruno, Volonté Franco e Repossi Luigi,

l'8 Ottobre 1945 presso la Prefettura di Milano, considerata l'attuale situazione economica e le richieste perequazioni di salari si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le retribuzioni globali (indennità di contingenza esclusa) di ciascun operaio verranno ad ogni periodo di paga aumentate della differenza esistente fra l'ammontare del guadagno globale medio orario di fatto della categoria di appartenenza e le cifre sotto indicate rispettivamente per ciascuna categoria di operai:

A) UOMINI

	1	2	3
Operai specializzati e provetti.....	18.30	19.30	20.30
Operai qualificati.....	16.50	17.25	18.20
Manovali spec. superiori ai 18 anni..	14.40	15.20	16.00
Manovali spec. inferiori ai 18 anni..	10.00	10.60	11.15
Manovali comuni sup. ai 18 anni.....	13.50	14.25	15.00
Manovali comuni fra i 18 ed i 16 anni	8.75	9.30	9.80
Manovali comuni inferiori ai 16 anni	6.80	7.20	7.60

1° categoria.....	10.50	11.25	12.00
2° categoria sup. 16 anni.....	8.50	9.25	10.00
2° categoria inf. 16 anni.....	6.40	6.95	7.50
3° categoria sup. 16 anni.....	7.50	8.25	9.00
3° categoria inf. 16 anni.....	5.75	6.35	6.90

B) DONNE

Le cifre della colonna prima avranno applicazione ai sensi del capoverso precedente, per tutte le aziende della categoria per il periodo 3-9/30.9.1945.- Quelle di cui alla colonna seconda avranno applicazione per tutte le aziende ad eccezione delle siderurgiche, per il periodo dal 1° Ottobre 1945 all'inizio del primo periodo di paga successivo al 15 Novembre 1945.- Con questo, periodo di paga avrà inizio l'applicazione dei valori di cui alla colonna terza, i quali

;/.

- 2 -

lavoratori applicati a decorrere dal 1° Ottobre a parte della loro serie sindacale, limitatamente agli operai del primo gruppo.

L'ammontare del guadagno medio orario di fatto di ogni singola categoria di cui al capoverso precedente, sarà calcolato dividendo per le ore di lavoro effettivamente compiute, l'importo dei corrispondenti guadagni realizzati (con esclusione pertanto dello zero non lavorate e dei periodi feriali) dagli operai appartenenti ad una stessa categoria (compresi cottimo e altri compensi di ogni genere con l'esclusione della sola indennità di contingenza) nelle due quattordicine o nelle quattro settimane liquidate anteriormente al 30 Settembre u.s.

Per le ditte aventi più stabilimenti la media anzidetta verrà calcolata per singolo stabilimento.

I nuovi guadagni globali valgono per Milano e provincia, le parti contraenti convergono che a situazione generale ristabilita si terrà conto della consuetudineria differenziazione fra città e campagna.

ART. 2. - Per gli operai retribuiti ad economia, aggiunto alla retribuzione globale convenuta all'art. 1 del presente no ord. deve intendersi che tutti gli effetti sostitutiva di cottimo. Tale aggiunta peraltro deve intendersi di diritto assorbita dal guadagno di cottimo, e l'azienda istituisca il cottimo o comunque passi l'operaio con massa ad un lavoro a cottimo.

2833

ART. 3. - Con l'applicazione delle maggiori ordoni previste dal presente accordo restano dalla data della sua entrata in vigore annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, indennizzi, cottimi fissi accorti per perequazione od adeguamenti salariali finora concessi in natura e in danaro dalle singole ditte. - Eventuali stati di fatto già esistenti presso le singole aziende che comportino una retribuzione globale più elevata di quella fissata dal presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, ma non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. - Le predette condizioni più favorevoli verranno soltanto fino alla nuova regolamento di carattere nazionale fermo ed irrevocabile restano per altro le parti quarto in materia verrà disposto dalle dette regolamentazioni nazionali.

ART. 4. - I lavoratori stabiliti in forza provvisoria dal loro posto di lavoro in altro lavorazioni, avranno diritto al trattamento di percentuale del cottimo, previsto per il gruppo per il quale vengono assegnati, ferma restando la paga base acquisita. Qualora i lavoratori passati provvisoriamente in altre lavorazioni non intendessero ritornare al primitivo posto di lavoro, esclusi i

casi di gravi e comprovati motivi, la Direzione avrà la facoltà di procedere al licenziamento normale.

Per i casi in cui il licenziamento chieda per iscritto di essere definito, il licenziamento sarà effettuato ai sensi del presente contratto di lavoro per cui è prevista una retribuzione di paga, la quale si riserva la facoltà di concedere la stessa senza naturalmente dover procedere alla rescissione del rapporto di lavoro e riservando all'operaio la minore delle due retribuzioni.

ART. 6 - Attuandosi col presente accordo una perequazione generale delle condizioni di tutti i lavoratori delle varie imprese, quali le parti contraenti concordemente ritengono necessaria per il ristabilirsi di una più tranquilla situazione sociale e produttiva, non dovrà più procedersi a nessuna trattativa o accordo direttamente fra le imprese e le maestranze o le commissioni interne - fatta eccezione per le questioni strettamente individuali (aumenti individuali di merito) - per quanto riguarda materia sindacale e specialmente salariale in quanto tali trattative ed accordi dovranno aver luogo esclusivamente sul piano generale tra le rispettive organizzazioni Sindacali (F.I.O.M. o Camera del Lavoro e Associazione Industriale Lombarda)/

Richieste, trattative ed accordi del genere - che perturberebbero la situazione o annullerebbero la perequazione, dalle parti concordemente voluta ed attuata - non saranno in alcun modo promosse, favorite o sostenute dalla Camera del Lavoro e della F.I.O.M. né dall'Associazione Industriale Lombarda, le quali anzi si impegnano a prendere adeguati provvedimenti nei confronti, rispettivamente, delle Commissioni Interne e delle Aziende che Vi partecipassero...

Qualsiasi eventuale accordo diretto fra le Aziende e le dipendenti maestranze, che si attuasce in contrasto con quanto sopra, non sarà preso in considerazione a nessun effetto dalle due organizzazioni Sindacali e considerato intrinsecamente nullo.

ART. 7 - Per gli addetti a lavori discontinui, ferme restando le modalità di retribuzione attualmente in atto, si aggungerà ai guadagni globali ai sensi del precedente art. 1 la percentuale di aumento stabilita a norma dell'articolo stesso, per la categoria di operai corrispondente e cioè:

Uomini raggruppamento A) uguale operai qualificati
Uomini raggruppamento B) uguale manovali specializzati
Donne raggruppamento C) uguale donne 1° categoria
Donne raggruppamento D) uguale donne 2° categoria

ART.8 - Le retribuzioni degli apprendisti saranno proporzionate ai guadagni globali medi del presente accordo fissati per gli operai e le operai della categoria alla quale l'apprendista giunge terminato l'apprendistato, depurati del 18%.- Le due parti si riservano in presiegua di tempo di concretare quanto sopra detto attraverso apposite tabelle.

ART.9 - Le retribuzioni globali convenute all'art.1) del presente accordo sono comprensive della maggiorazione del 2% di cui all'art.10 del D.L.L. 19 Ottobre 1944 n.384.

Le parti si danno atto che nella statuizione dei livelli salariali di cui al presente accordo per le maestranze metalmeccaniche, esse hanno tenuto conto, in via del tutto eccezionale ed in vista delle speciali condizioni della categoria dell'eventuale onere derivante dalle maestranze del decadimento delle norme sul contributo unificato, fermo restando che in qualsiasi altra occasione siffatti oneri debbono restare a carico della parte interessata.

ART.10 - Il presente accordo entra in vigore con oggi e rimarrà valido ed inalterato fino a nuova regolamentazione contrattuale di carattere nazionale.

ART.11 - Le competenze relative al periodo corrente tra il 3.9.45 e la data di entrata in vigore del presente accordo potranno venire liquidate in tre rate quattordicinali.

Lotto, approvato e sottoscritto.

P.ASSOCIAZIONE IND.LOMBARDA

F.to S.Borletti
F.to I.Petrelli
F.to E.Zacchi
F.to Fantauzzo

P.LA F.I.O.M.
F.to F.Volonté
F.to B.Monfrini

2891

CAMERA DEL LAVORO CONFEDERALE DI VARESE E PROVINCIA.

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA
DI VARESE

Addì 15 Luglio 1945 in Varese, tra l'Associazione dei commercianti, rappresentata dal suo Commissario Sig. Tretti Antonio assistito dal sig. Dott. ...

la Camera del Lavoro rappresentata dal suo Segretario Sig. Baldissera Fernando assistito dal Sig. Farrezani Nicola capo gruppo del Settore Commercio si è stipulato il seguente accordo.

A far tempo dal 25 giugno 1945, si è stabilito una indennità di contingenza giornaliera e mensile per tutti i lavoratori del commercio.

Detta indennità è stabilita come segue:

	<u>Operai</u> <u>ind. giorn.</u>	<u>Impiegati</u> <u>ind. mensili</u>
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico.	L. 114.=	L. 2.850.=
b) Agli uomini ed alle donne con due persone o più a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15- giornaliero per gli operai e di L. 375- mensili per gli impiegati, per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		2890
c) Donne capi famiglia con una persona a carico	L. 95.=	L. 2.375.=
d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti.	" 95.=	" 2.375.=
e) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e 20 anni.	" 76.=	" 1.900.=
f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti.	" 68.40	" 1.710.=
g) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 60.80	" 1.520. =
h) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 53.20	" 1.330.=

Queste tariffe valgono per i Comuni di Varese, Gallarate, Busto A. Luino e Saronno.

Per i Comuni non sopra elencati di tutta la provincia di Varese vengono applicate le seguenti indennità:

2

	<u>Operai</u>	<u>impiegati</u>
	<u>indenn. giornal.</u>	<u>indenn. mensil.</u>
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 102.=	L. 2.550.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	" 85.=	" 2.125.=
c) Agli uomini e alle donne con una persona e più a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15 giornaliere per gli operai e di L. 375 mensili per gli impiegati per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 85.=	" 2.125.=
e) Uomini non capi famiglia di età compresi fra i 18 e i 20 anni	" 68.=	" 1.700.=
f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 62.=	" 1.530.=
g) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni	" 55.=	" 1.360.=
h) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 48.=	" 1.200.=

Per i capi famiglia si intende il lavoratore operaio ed impiegato che usufruisce di ass gni familiari.

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20 giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/9/44 modificata con decreto 5/I/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana.

La indennità di contingenza non sostituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso ^{per le}~~per~~ tappe per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione ~~da scopi~~ previdenziali, sociali e assicurativi.

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente e di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori saranno singolarmente presi in considerazione dalle organizzazioni stipulanti e fatti oggetto di speciali decisioni agli effetti della applicazione del presente accordo.

La rappresentanza operaia allo scopo di venire in aiuto a coloro che furono vittime del fascismo e che hanno partecipato alla lotta insurrezionale e cioè ai partigiani, internati, agli sbandati, agli esiliati, decide che la prima giornata dell'indennità di contingenza venga versata alla Camera del Lavoro Provinciale perchè detta somma venga devoluta a favore dei lavoratori che comprovino di essere nelle condizioni su accennate.

La Associazione dei Commercianti si impegna da parte sua a far corrispondere dai datori di lavoro una somma pari a quella stanziata dai lavoratori per lo scopo di cui sopra.

per l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti; il Direttore Giuseppe Zamperini; per la SEGRETERIA CAMERALE il Segretario Guido Canziani.

BR/a1

Varese (Comune) #1
3B
3

CONCORDO PROVINCIALE PER GLI ADDOCCAMENTI SALARIALI PER IL PERSONALE
IMPIEGATO ED OPERAIO DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA
PROVINCIA DI VARESE

— 000 —

L'anno 1945 il giorno 19 del mese di settembre, in Varese, tra l'AS-
SOCIATIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIALI, rappresentata dal suo Com-
missario sig. Trotti Antonio assistiti dal Direttore sig. Dott. U. Ono-
li e dal sigg. Colombo e Saffessoni per Gallarate, Chiarichetti e Car-
lo Castiglioni per Busto.

6

LA CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal suo segretario sig. Baldissara
Fernando assistito dal sig. Perrossani Nicola capo del settore Commer-
cio e dai sigg. Alfredo Vaghi - De Bernardi rag. Carlo Garvasini Giovan-
ni-Rossi Pasquale Pettamenzi Luigi-Podretti Enrico-Colombo Giulio, e
Minazzi Arturo si è stipulato il presente accordo da valere per il per-
sonale impiegato ed operaio dipendente da aziende commerciali della
Provincia di Varese.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si intende esteso a tutti i lavoratori impie-
gi ed operai dipendenti da aziende commerciali e precisamente ai di-
pendenti da aziende prodotti industriali e merci d'uso di cui al con-
tratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/2/1949 comprendente
le categorie:

Personale dipendente da magazzini e aziende di articoli di abbiglia-
mento arredamento e merci varie.

AZIENDE COMMERCIALI di libro - carta e affini - Aziende commerciali 2888
legnami mobili ed affini - Aziende commerciali di pelle cuoio ed af-
fini - Aziende di orafi, argentieri, orologiai ed affini - Auto moto-
cicli ed accessori - Commercianti ed olii minerali - carburanti e lu-
brificanti - Commercianti al dettaglio ed all'ingrosso di combustibi-
li solidi - Aziende commerciali di prodotti chimici specialità medica-
li colori e vernici - Aziende esercenti il commercio all'ingrosso di
concimi prodotti per l'Agricoltura - Aziende commerciali di ferro me-
tallo macchine e derivati - Aziende commerciali esercenti il servizio
di informazioni commerciali - Ausiliari del commercio.

Dipendenti da istituti privati di educazione. Aziende commerciali e-
sercenti il commercio di cereali e prodotti per l'Agricoltura, Azien-
de esercenti il commercio dell'alimentazione generale (alimenti mi-
sti, coop. ed affini) aziende esercenti il commercio di droghe e colo-
riali - negozi di salumeria, friggitoria e rosticceria - aziende eser-
centi il commercio di vini, olii prodotti affini - negozi di macelleria
merceria - tripperia, rivendita di pollame, spacci di carne fresca e
congelata;

personale dipendente da aziende esercenti il commercio al minuto e al-
l'ingrosso di prodotti ortifruttili.

MINIMI DI RETRIBUZIONI

ART. I Gli stipendi e i salari minimi, comprensivi della indennità di presenza e di mensa sono i seguenti:

<u>I^a CATEGORIA</u>	<u>COMUNI</u>	<u>DORE</u>
Personale con mansioni direttive Personale che esercita effettivamente funzioni di dirigenza dell'azienda sotto le direttive del datore di lavoro	L. 6.700.00	L. 6.000.00
<u>II^a CATEGORIA</u>		
Personale con mansioni di concetto: Capi Ufficio, ispettori, capi reparto capi contabili, cassieri principali	" 5.300.00	" 4.300.00
Vice ispettore, vice capi reparti, magazzinieri consegnatario	" 4.000.00	" 3.000.00
Gerente e capo commesso	" 4.000.00	" 3.500.00
Vetrinista contabile, interpreti corrispondenti	" 3.500.00	" 2.800.00
Altro personale con mansioni analoghe di concetto	" 3.500.00	" 2.800.00
Inferiori agli anni 21	" 2.500.00	" 2.000.00
<u>III^a CATEGORIA</u>		
Personale con mansioni di grado comune: contabili d'ordine	" 3.300.00	" 2.500.00
Aiuto contabile	" 3.000.00	" 2.300.00
Cassiere comune con responsabilità amministrativa	" 3.300.00	" 2.288.7
Addetti ai registratori di cassa	" 3.000.00	" 2.200.00
Commesso vetrinista	" 3.300.00	" 2.500.00
Commesso di vendite	" 3.300.00	" 2.500.00
Aiuto Commesso	" 2.800.00	" 2.100.00
Commessi magazzini	" 3.100.00	" 2.300.00
Magazzinieri	" 3.100.00	" 2.300.00
Stenodattilografo	" 3.300.00	" 2.600.00
Campionarista ed altro personale con mansioni comuni	" 3.000.00	" 2.300.00
Impiegati inferiori ai 21 anni	" 2.100.00	" 1.700.00

- 3 -

CAPISURTA SPRIAI

	<u>Uomini</u>		<u>Donne</u>	
	Settim.	Mens.	Settim.	Mens.
Capi operai che partecipano alla lavorazione	876.90		3.800.00	
Operai specializzati	784.60		3.400.00	
Operai qualificati	669.25		2.900.00	
	Settim.	Mens.	Settim.	Mens.
Operai comuni sopra i 21 anni	985.00	2525.00	405.40	1.800.00
Operai dai 18 ai 21 anni	405.40	1800.00	323.05	1.400.00
Operai dai 16 ai 18 anni	323.05	1400.00	253.85	1.100.00
" inf. ai 16 anni	230.75	1000.00	207.70	900.00
Uomini di fatica	692.30	3000.00		
Fattorini superiori agli anni 18		2500.00		
Fattorini dai 16 ai 18 anni		1500.00		
Inferiori ai 16 anni		1200.00		
Conducenti di autotreni autocisterne	830.75	3600.00		
Conducenti di autocarri autofurgoncini, autovetture per trasporto persone, motociclisti	761.50	3.300.00		
Conducenti di veicoli a trazione animale	750.00	3.250.00		

2886

APPRENDISTI

	<u>Uomini</u>		<u>Donne</u>	
	Settim.	Mensili	Settim.	Mensili
Dai 18 anni 21 anni	323.05	1.400.00	276.50	1.200.00
" 16 " 18 "	253.85	1.100.00	230.75	1.000.00
Inferiori ai 16 anni	207.70	900.00	184.50	800.00

ART. 2° - I minimi salariali di cui sopra valgono per la zona di Varese, Sesto A., Gallarate, Saronno, mentre è fissata una riduzione del 5% per tutti gli altri comuni della Provincia.

ART. 3° - Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione con diaria o mese, le aziende dovranno garantire, con congruo mensile ed al massimo trimestrale, un minimo salariale, costituito dalla retribuzione nonché della relativa indennità di contingenza, pro

./.

- 4 -

viste dai contratti di lavoro per il personale avente la stessa qualifica. In particolare per i viaggiatori pianzisti si dovrà far riferimento ai minimi salariali fissati per gli impiegati pari categoria e cioè rispettivamente al personale con mansioni direttive di concetto e di grado comune, in conformità delle norme di cui al contratto collettivo di categoria.

ART. 4° - Definizione precisa qualifica personale operaio.

Per l'assegnazione degli operai nelle qualifiche considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

a) Operai specializzati s'intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessario una capacità tecnica pratica che si acquista soltanto attraverso, il tirocinio o mediante preparazione conseguita in scuole professionali. A titolo di esempio sono da considerarsi specializzati i seguenti operai: falegnami, meccanici, elettricisti, pittori, verniciatori, tipografi, tapassieri, calzolari, sarti, raccomandatori, muratori, materassieri, ombrellai, modaioli, conciai, posatori di linoleum, pavimentatori, pellicciai, installatori, elettricisti, idraulici, installatori, e riparatori di impianti apparecchi radio, meccanici di macchine da scrivere contabili, lucidatori di mobili, meccanici addetti alla manutenzione di impianti termici, conducenti di caldaie e termosifoni a bassa pressione, vetrai legatori a piombo ed a ottone, smerigliatori miscelatori specializzati per operazioni di miscela nelle aziende di oli minerali e carburanti, vulcanizzatori, scorticchini, installatori di pubblicità luminose, installatori di cartelli pubblicitari, bettai, sellai, addetti alla lavorazione della pelle e delle piume, addetti alla macellazione, addetti agli impianti frigoriferi e ventilazione torrefattori, orologiai, argentieri, orafi, gioiellieri, incisi e casellatori.

2885

OPERAI QUALIFICATI

b) S'intendono tutti gli operai che eseguono lavori che richiedono una ordinaria specifica capacità pratica.

A titolo di esempio sono da considerare qualificati i seguenti operai:

Falegnami, meccanici, elettricisti, verniciatori, calzolari, sarti, impaccatori, avvolgitori, operai di 1° categoria addetti alla cernita degli stracci, cordatori battitori, lavoratori di lana addetti alle riparazioni ed al ramendo dei sacchi, tapassiere in carta, pulitori di macchine da scrivere e contabili, segantini, circolaristi anche se addetti a seghe a motore senza carro, selezionatori di legnami, cernitori di carbone, applicatori di vetri e cristalli, torrefattori addetti alla pulizia e salagione delle polli addetti alla speriatura e cernita delle uova, addetti all'imbottigliamento del latte, argentieri, orafi gioiellieri.

c) operai comuni s'intendono coloro che svolgono mansioni comuni richiedenti una breve generica preparazione pratica. A titolo di e-

./.

- 5 -

sempie sono da considerarsi operai comuni i seguenti operai:
Operai di 28 categoria addetti alla cernita di stracci addet-
ti alla spelatura dei volatili.

Fra l'Associazione dei Commercianti e la Camera del Lavoro ri-
mane inoltre convenuto ai fini del potenziamento delle rispet-
tive Organizzazioni di applicare un contributo paritetico del
2% sui salari corrisposti ai lavoratori di cui 1% a carico del-
l'azienda e le ditte, da versarsi alla rispettiva Associazione
con modalità da stabilirsi in separata sede, dai competenti Or-
gani amministrativi.

L'incasso di tale contributo verrà effettuato per le
quote a carico dei lavoratori dalla Commissione di fabbrica.

Gli eventuali anticipi concessi a titolo di adeguamen-
to salariale e altre risorgono di diritto a favore dei lavora-
tori.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data 1° Set-
tembre ed avrà la durata di un anno.

S'intenderà tacitamente rinnovato qualora non interven-
ga formale disdetta da una delle parti almeno un mese prima della
sua scadenza.

p. L'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti
(Trotti Angelo)

p. LA SEGRETERIA CAMERALE
(Balassone Fernando)

IL CAPO GRUPPO DEL SETTORE COMMERCIO
(Farozzani Nicola)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

ADEGUAMENTI SALARIALI PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO
PER LA PROVINCIA DI VARESE

Fra l'Unione dei Commercianti di Varese e Provincia e la Camera del Lavoro Confederale di Varese e Provincia, presenti i rappresentanti delle due organizzazioni si è convenuto quanto segue:

a far tempo dal 25 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile per tutti i lavoratori del commercio.

Detta indennità è stabilita come segue:

	<u>OPERAI</u>	<u>IMPIEGATI</u>
A) Uomini Capi famiglia con una persona a carico	L. 114.--	L. 2850.--
B) Agli uomini ed alle donne con una persona o più a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.-- per gli operai e di L. 375.-- mensili per gli impiegati per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		2883
C) Donne Capi famiglia con una persona a carico	" 95.--	" 2375.--
D) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 95.--	" 2375.--
E) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 76.--	" 1900.--
F) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 68,40	" 1710.--
G) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 60,80	" 1520.--
H) Uomini e Donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 53,20	" 1330.--

Queste tariffe valgono per i Comuni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Luino e Saronno.

Per i Comuni non sopra elencati di tutta la Provincia di Varese vengono applicate le seguenti indennità:

A) Uomini capi famiglia con una persona a carico	L. 102.--	L. 2550.--
B) Donne capi famiglia con una persona a carico	" 85.--	" 2125.--
C) Agli uomini ed alle donne con due persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 15.-- giornaliere per gli operai e di L. 375.-- mensili per gli impiegati per ogni persona a carico e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.		
D) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	L. 85.--	L. 2125.--

- 2

E) Uomini non capi famiglia di età superiore compresa fra i 18 e i 20 anni	L. 68.--	L. 1700.--
F) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 62.--	" 1530.--
G) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 55.--	" 1360.--
H) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 48.--	" 1200.--

Per i capi famiglia si intende il lavoratore operaio od impiegato che fruisce di assegni familiari; a far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra di L. 20.- giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/9/1944 modificata con decreto 5/1/1945 dal Governo della cosiddetta Repubblica sociale italiana.

La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per ~~quella spettante~~ quelle relative alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali sociali assicurativi.

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattualmente e di fatto praticate dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente presi in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatti oggetto di speciali decisioni agli effetti della l'applicazione del presente accordo. 2882

La rappresentanza operaia allo scopo di venire in aiuto a coloro che furono vittime del fascismo e che hanno partecipato alla lotta insurrezionale, e cioè ai partigiani, internati, agli sbandati, agli esiliati, decide che la prima giornata della indennità di contingenza venga versata alla Camera del Lavoro Provinciale perchè detta somma venga devoluta a favore dei lavoratori che comprovino di essere nelle condizioni suaccennate.

L'Associazione dei Commercianti si impegna da parte sua a far corrispondere dai datori di lavoro una somma pari a quella stanziata dai lavoratori allo scopo di cui sopra.

per L'ASSOCIAZIONE COMMERCianti
DI VARESE

F.to Dott. Giuseppe ZAMPERINI

Per LA CAMERA DEL LAVORO DI
VARESE E PROVINCIA

p. la SEGRETERIA CAMERALE
F.to Guido CANZIANI

1
ACCORDO 6.7.1945 PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI
DELLA INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI VARESE.

Raccomandato riunione del 13.7.45

aff. Lett. A. M. f. c. 16.7.45

Varese

All Industries

~~15~~

2881

79

Ricevuta
Indennità

ACCORDO 6/7/1945 per L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORATORI
dell'INDUSTRIA (VARESE)

Fra l'Unione degli Industriali di Varese e Provincia e la Camera del Lavoro Confederale di Varese e Provincie, presenti i rappresentanti delle due Organizzazioni si è convenuto quanto segue:

a far tempo dal 25 giugno 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera e mensile da raggugiarsi ad ora ed a corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita come segue:

	Operai	Impiegati
	Inden.gior.	Inden. mensile
a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	£. 114.=	£. 2.850.=
b) Agli uomini ed alle donne con due persone a più a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare di £. 15 giornalieri per gli operai e di £. 365.= mensili per gli impiegati, raggugiabili ad ore per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima		
c) Donne capi famiglia con una persona a carico	£. 95.=	£. 2.375.=
d) Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	" 95.=	" 2.375.=
e) Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 76.=	" 1.900.=
f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	" 68.40	" 1.710.=
g) Donne non capi famiglia di età compresa tra i 18 e i 20 anni	" 60.80	" 1.520.=
h) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	" 53.20	" 1.330.=

2880

Queste tariffe valgono per i Comuni di Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Luino, Saronno, Somma Lombardo, Sesto Calende, ivi compreso il personale che lavora in altri Comuni alle dipendenze della S.I.A.I. di Sesto Calende.

Per i Comuni non sopra elencati di tutta la Provincia di Varese vengono applicate le seguenti indennità:

a) Uomini capi famiglia con una persona a carico	£. 102.=	£. 2.550.=
b) Donne capi famiglia con una persona a carico	" 85.=	" 2.125.=

./.

- c) Agli uomini e alle donne con due persone o più a carico verrà corrisposto un'assegno supplementare di £. 15 giornaliero per gli operai e di £. 375 mensili per gli impiegati ragguagliabili ad ore per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.
- d) uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti..... £. 85.= £. 2.125.=
- e) Uomini non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 68.= £. 1.700.=
- f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti " 62.= " 1.530.=
- g) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20 anni " 55.= " 1.360.=
- h) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni " 48.= " 1.200.=

Per i capi famiglia si intende il lavoratore operaio o impiegato che fruisce di assegni famigliari. Il ragguaglio a ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto la quota giornaliera e per 180 la quota mensile.

A far tempo dal 25 giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra di £. 20.= giornaliera a favore dei lavoratori capi famiglia istituita con decreto 26/9/1944 modificata con decreto 5/1/1945 dal Governo della così detta Repubblica sociale Italiana.

La indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale, assicurativi.

A far tempo dal 25 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate quanto segue:

- a) il 50% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora, a carico della cassa integrazione salari degli operai dell'industria gestita dall'Istituto della Previdenza Sociale e ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- b) il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico delle Aziende. L'Organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che pur avendo inderogabili esigenze di vita le quali devono essere soddisfatte si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione, ed è quindi in produt-

- 3 -

tivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulle Aziende e deve gravare invece sull'orario. Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori affronte di ore non effettivamente lavorate.

L'organizzazione dei lavoratori, nell'interesse dell'economia produttiva Nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

Quando precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende l'industria degli auto-trasporti di merci e persone e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura.

Per tale categoria verrà trattato a parte.

Previo consenso delle Commissioni interne d'accordo con il C.N.L. Aziendali, le Aziende potranno riammettere al lavoro all'atto del loro rientro in Azienda i lavoratori, operai ed impiegati, già alle armi nell'Esercito Regio, o nel C.V.L., prigionieri, dal lavoro obbligatorio, deportati, esuli per cause politiche, ed avranno facoltà di porre in aspettativa tanti lavoratori quanti saranno quelli riammessi in servizio.

I lavoratori che dovranno essere posti in aspettativa dovranno essere scelti d'accordo con le Commissioni Interne e con i C.N.L. Aziendali, in primo luogo fra gli elementi soggetti a provvedimenti e poi fra gli altri, tenendo conto delle condizioni economiche o dei carichi di famiglia.

Il ricupero degli acconti eventualmente già corrisposti dalle Aziende sugli adeguamenti salariali avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del c.a.-

Eventuali situazioni particolari commesse a trattamenti in natura contrattualmente o di fatto praticati dalle Aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente presi in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatto oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

Il presente accordo sostituisce di diritto tutti gli accordi relativi ad aumenti di retribuzione conclusi direttamente tra le parti successivamente al primo giugno c.a. e con effetto dal 25 giugno, fatto esclusione degli accordi che hanno stabilito piccoli aumenti perequativi. In caso di contestazione decideranno le Organizzazioni stipulanti.

La Camera del Lavoro collegialmente riunita accetta la integrale applicazione del patto di Milano con la differenziazione percentuale stabilita dai centri industriali e meno Industriali riservandosi di risollevarla la questione con la Camera del Lavoro di Milano

./.

- 4 -

perchè Legnano e Monza uniti a noi chiedano la integrale applicazione del contratto uguale alla città di Milano.

Gli industriali si impegnano di applicare immediatamente tale accordo pur attendendo un secondo tempo la completa approvazione del Comando Alleato.

La rappresentanza operaia allo scopo di venire in aiuto a coloro che furono vittima del fascismo e che hanno partecipato alla lotta insurrezionale e cioè ai partigiani, internati, gli sbandati, gli esiliati, decide che la prima giornata delle indennità di contingenza venga versata alla Camera del Lavoro Provinciale perchè detta somma venga devoluta a favore dei suddetti lavoratori che comprovino di essere nelle condizioni su decantate.

La Unione degli Industriali si impegna da parte sua a far corrispondere dai datori di lavoro una somma pari a quella stanziata dai lavoratori per lo scopo di cui sopra.

p. LA UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DI VARESE

(Dr. Armando Peu)

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI VARESE
E PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
(Guido Canziani)

2877

nel 86

0 8 7 2